

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE E PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO NEL PERIODO ESTIVO E EXTRASCOLASTICO - PERIODO DAL 01.09.2023 AL 31.08.2025

	Premessa e definizioni
1	Oggetto dell'affidamento
2	Caratteristiche dei servizi
3	Personale
4	Formazione
5	Organizzazione dell'Appaltatore
6	Modalità di gestione delle assenze degli utenti, delle uscite sul territorio e dei viaggi d'istruzione
7	Modalità di gestione delle sostituzioni per assenze del personale
8	Variazione/interruzione dei servizi
9	Diritto di sciopero
10	Codice di Comportamento e Protocollo di Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici
11	Trattamento dei dati
12	Clausola sociale di prioritario riassorbimento di personale del precedente Appaltatore
13	Qualità, verifiche e controlli
14	Verifica finale di conformità del servizio
15	Durata dell'appalto
16	Valore dell'appalto e pagamenti corrispettivi
17	Revisione periodica del corrispettivo
18	Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore – Copertura assicurativa
19	Sicurezza - Duvri
20	Garanzia fideiussoria e spese contrattuali
21	Inadempienze e penalità
22	Sospensione e risoluzione
23	Recesso
24	Cessione del contratto e cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto
25	Subappalto
26	Esecuzione in danno
27	Foro competente
28	Spese
29	Obblighi in tema di tracciabilità
30	Norma di rinvio
	ALLEGATI
A)	Designazione del responsabile trattamento dati
B)	Documento Unico valutazione Rischi da Interferenza
C)	Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

## **Premessa e definizioni**

L'assistenza educativa scolastica ed extrascolastica persegue lo scopo di promuovere il benessere psicofisico del minore, rendendolo soggetto attivo del proprio processo evolutivo e formativo, mediante la valorizzazione e potenziamento delle sue capacità, competenze, potenzialità, abilità, attitudini, nonché favorendo l'affermarsi della sua autostima e migliorando la sua capacità di relazione con i pari, gli insegnanti, gli adulti di riferimento, in primis nel contesto scolastico, ma anche in quello comunitario nel quale è inserito e nel rispetto della sua personalità.

Scopo generale dell'assistenza educativa a minori è la promozione del loro successo formativo e relazionale tramite la ricerca di un'alleanza educativa tra famiglia, scuola, istituzioni pubbliche e private in una prospettiva di ridefinizione del contesto educativo in una più ampia accezione di comunità educante.

Il riconoscimento del minore quale soggetto di diritti, portatore di interessi e problematiche spesso multidimensionali, motiva un'azione complessa ed integrata, rivolta all'unitarietà della persona e del suo contesto di riferimento.

Gli interventi degli educatori, di norma, sono individuati e previsti nel PEI elaborato dalla Scuola.

Nell'ambito del presente documento si intende per:

Impresa e/o appaltatore e/o aggiudicatario: l'impresa aggiudicataria dell'appalto;

Educatore/i e coordinatore: personale dell'Impresa impiegato nello svolgimento del servizio;

Comune e/o stazione appaltante: il Comune di Russi;

Ufficio: l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi;

Capitolato e/o capitolato speciale d'appalto: il presente documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche del servizio;

Referenti: i responsabili del Comune di Russi e dell'Impresa aggiudicataria del servizio;

Codice: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;

GDPR: il Regolamento UE 2016/679.

## **Articolo 1 - Oggetto dell'affidamento**

Il presente capitolato disciplina la gestione complessiva del Servizio di Integrazione prescolastica, scolastica ed extrascolastica degli alunni e degli studenti con disabilità, certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm.ii., residenti nel Comune di Russi, attraverso le seguenti prestazioni:

Sostegno ai percorsi di inclusione nel nido d'infanzia comunale e nella scuola dell'Infanzia statale;

Sostegno all'intervento nella scuola Primaria e nella Secondaria di 1° grado;

Sostegno all'intervento nella Scuola Secondaria di 2° grado e Formazione Professionale;

Sostegno ai percorsi inclusivi nei Centri Ricreativi Estivi e nel Centro Ricreativo Invernale Paradiso.

L'intervento di sostegno deve realizzarsi attraverso azioni di integrazione scolastica individualizzata, effettuati dagli educatori che, in un'ottica di sostegno diffuso, collaborano con gli insegnanti curricolari e con gli insegnanti di sostegno, sia attraverso attività laboratoriali a piccoli gruppi che coinvolgono anche alunni non certificati in un'ottica di integrazione, centrate su percorsi collegati alla progettazione didattica e supportati da strategie comunicative e cognitive finalizzate all'inclusione.

I servizi di cui sopra si svolgono, di norma, nel nido d'infanzia comunale e nelle scuole dell'Istituto Comprensivo "A.Baccarini" del Comune di Russi e nelle scuole secondarie di secondo grado dei comuni limitrofi.

Nei Centri Ricreativi Estivi e nel Centro Ricreativo Paradiso Invernale il servizio è finalizzato a promuovere lo sviluppo psicofisico e l'inclusione sociale dei bambini con disabilità, attraverso tutti gli interventi educativi descritti nel presente capitolato.

## **Articolo 2 - Caratteristiche del servizio**

Il Servizio per l'integrazione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità che si intende affidare, avendo come riferimento le funzioni sopra descritte, deve realizzarsi attraverso gli interventi, di norma individuati e previsti nel PEI.

1) Sostegno ai percorsi di inclusione nel nido d'infanzia comunale e nella scuola dell'Infanzia statale

Il sostegno educativo nella fascia 0/6 anni si inserisce nella normale gestione dell'attività della sezione ed è finalizzato a promuovere lo sviluppo psico - fisico e l'inclusione sociale dei bambini con disabilità, attraverso interventi educativi che concorrono a garantire:

- la costruzione dell'identità individuale e lo sviluppo graduale ed armonico, per favorire nel bambino la maturazione della fiducia in sé stesso, nei confronti dell'altro e dell'ambiente;
- la messa in atto degli interventi educativi necessari per la prevenzione di disagi socio- educativi conclamati;
- la facilitazione degli interventi specialistici necessari (psicologico, riabilitativo, fisioterapico, logopedico ecc);
- il supporto operativo alle attività educative e ludiche organizzate, finalizzato al miglioramento ed alla stimolazione dell'autonomia e all'incremento degli apprendimenti socio educativi;
- la mediazione comunicativa e relazionale fra il bambino, i compagni e/o gli altri soggetti adulti presenti;
- il rapporto con la famiglia naturale o affidataria ed il sostegno alla famiglia nella funzione genitoriale;
- il rapporto con i Servizi Specialistici di riferimento (Neuropsichiatria Infantile, Pediatria di comunità);
- l'utilizzo di strumenti educativi e didattici facilitanti i percorsi di inclusione, sulla base delle indicazioni del neuropsichiatra di riferimento.

2) Sostegno all'intervento nella scuola Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado, Formazione Professionale

Il sostegno educativo è svolto da educatori, che supportano l'azione dell'insegnante curricolare e dell'insegnante di sostegno assicurando l'assistenza "specialistica" - agli alunni disabili - nel promuovere l'autonomia personale e la comunicazione, favorendo la partecipazione dell'alunno alle attività previste nel PEI, ai progetti volti a migliorare l'integrazione nel sistema scolastico, la continuità delle azioni educative e assistenziali, come definiti dalla Legge 104/1992 e ss.mm.ii., dall'Accordo di Programma Provinciale vigente attuativo della stessa legge, dal D.Lgs. 66/2017 e secondo le competenze in esso individuate, al fine di realizzare

l'integrazione scolastica e la socializzazione dell'alunno disabile, rispetto a tutte le attività scolastiche, formative e ricreative previste dal Piano dell'offerta Formativa della Scuola.

L'azione può sostanziarsi attraverso due principali tipologie di intervento:

- Interventi di integrazione scolastica individualizzata, che devono essere effettuati da educatori che, collaborando con il corpo docente, sostengano l'alunno con disabilità nella sfera della comunicazione personale e dell'autonomia.

L'intervento deve prevedere, inoltre, attività di osservazione e di collaborazione con gli specialisti della Neuropsichiatria Infantile e Adulti, la Pediatria Ospedaliera ecc., per la definizione del PDF e del PEI e la relativa predisposizione delle documentazioni individuali finalizzate al corretto passaggio delle informazioni (es. Scheda Utente).

- Attività laboratoriali in piccoli gruppi finalizzate all'integrazione dell'alunno e/o dello studente disabile. Questa tipologia di servizio prevede la possibilità di mettere in campo esperienze integrative alle tematiche curriculari e/o di affrontare le medesime attraverso l'attivazione di strategie comunicative e cognitive complementari a quelle consuete consentendo a tutti gli alunni di inserirsi e riconoscersi nel gruppo.

3) Sostegno ai percorsi inclusivi nei Centri Ricreativi Estivi e nel Centro Ricreativo Invernale Paradiso

I Centri Ricreativi Estivi si svolgono nel periodo indicativamente compreso fra il 10 giugno ed il 31 agosto. Il Centro Ricreativo Invernale Paradiso si svolge dalla seconda metà di ottobre al termine dell'attività scolastica. Tale servizio consiste nel fornire adeguato sostegno all'inclusione dei minori disabili presso i Centri estivi regolarmente funzionanti nel Comune di Russi e presso il Centro Invernale Paradiso. Il servizio è finalizzato a promuovere lo sviluppo psico-fisico e l'inclusione sociale dei bambini con disabilità, attraverso tutti gli interventi educativi descritti nel presente capitolato.

In relazione alla previsione di servizi da effettuarsi per tutta la durata dell'anno scolastico vengono previste prestazioni di servizi per un totale di circa 11111 ore per anno scolastico (alle quali vanno aggiunte le ore relative a eventuali servizi o interventi migliorativi offerti in sede di gara, da realizzare con importo da considerarsi già compreso nel prezzo offerto per l'esecuzione del contratto e quindi senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione).

Tale monte ore è stato calcolato comprendendo anche le attività extrascolastiche che possono prevedere una periodicità diversa da quella dell'anno scolastico proprio perché si sviluppano in contesti e con obiettivi complementari ed integrativi rispetto alle attività scolastiche, per un valore di circa n. 2051 ore annuali).

L'educatore, in adempimento agli artt 12 e 13 della Legge 104/1992 e ss.mm.ii., e nel rispetto del D.Lgs. 66/2017 art. 3 comma 5 lettera a), opera per l'effettiva integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità, attraverso il potenziamento dell'autonomia della comunicazione personale e della relazione dell'alunno; pertanto pone in essere tutte le azioni che si rendono necessarie al raggiungimento di tale fine.

Le principali funzioni del personale educativo assegnato ai diversi contesti inclusivi, sono di seguito elencate:

- contribuisce alla stesura del PEI, in collaborazione con tutte le figure previste dall'Accordo di Programma Provinciale vigente, concorrendo all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle difficoltà, delle strategie e delle metodologie per il potenziamento e/o mantenimento delle abilità relazionali, comunicative e dell'autonomia, e alla sua verifica;

- collabora, sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti di sostegno, in continuità con gli insegnanti curricolari, all'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche, didattiche, ricreative e formative fornendo adeguato supporto all'autonomia e alla comunicazione personale dell'alunno;

- nell'ambito di attività che richiedono un supporto delle funzioni socio-relazionali e/o una facilitazione della comunicazione, collabora con tutti i docenti presenti, agendo, su indicazioni specifiche, anche sugli apprendimenti;

- partecipa, su richiesta della Scuola, agli incontri con professionisti della Neuropsichiatria Infantile o di altri specialisti interessati, agli incontri istituzionali previsti dalla scuola;

- collabora, in base a quanto previsto nel PEI, alla stesura della relazione finale sul percorso dell'alunno, quando prevista;

- collabora con i terapisti della riabilitazione nell'individuazione degli ausili necessari alla creazione delle condizioni migliori per la permanenza dell'alunno all'interno della scuola;

- sulla base delle indicazioni contenute nel PEI dell'alunno, utilizza nel contesto scolastico gli ausili con valenza assistenziale (carrozine, deambulatori, ecc.);

- accompagna l'alunno negli spostamenti esterni all'edificio scolastico, consentendogli di accedere a tutti gli spazi e a tutte le attività previste, nelle uscite, nei viaggi d'istruzione e nelle attività programmate previste nel PEI, in accordo con la Stazione Appaltante;

- affianca gli alunni durante il momento della mensa, attuando percorsi educativi che contribuiscano al raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile e di una corretta educazione alimentare. Anche in questo caso, per quanto possibile, si richiede di seguire un modello organizzativo che ottimizzi le risorse del personale;

- affianca l'alunno nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona, attivando percorsi educativi che consentano il raggiungimento della maggior autonomia possibile;

- collabora alla predisposizione degli spazi scolastici specificamente destinati alle attività di integrazione scolastica;

- pone in essere tutte le altre azioni non elencate, ma che si rendono necessarie per un concreto supporto alla persona.

Il Servizio oggetto del presente appalto deve garantire la fornitura del servizio di coordinamento mediante l'impiego di almeno un coordinatore, come descritto all'articolo 5.

Il monitoraggio dei percorsi inclusivi in atto, in capo alla Stazione Appaltante, può essere effettuato con il supporto del coordinatore referente dell'Appaltatore, qualora richiesto.

Tutte le ore necessarie per lo svolgimento delle attività del presente articolo, ad esclusione delle ore frontali con gli alunni, sono a totale carico dell'Appaltatore.

### **Articolo 3 – Personale**

Per l'espletamento delle attività relative al presente affidamento gli educatori dovranno essere in possesso:

- del diploma di scuola secondaria di secondo grado con almeno 12 mesi di esperienza, anche non continuativa, maturata in servizi di analoga tipologia a quelli previsti nel presente appalto;
- formazione specifica sul tema della disabilità (es. autismo, disabilità intellettiva, comunicazione aumentativa, disturbi oppositivo-provocatori, ecc.), adeguata in relazione alle diagnosi dei/delle bambini/e e alunni/e dei servizi per l'infanzia e dei plessi scolastici a cui saranno assegnati.

In particolare, l'educatore dovrà essere in possesso delle seguenti competenze e capacità:

- educative-relazionali di aiuto alle persone;
- di osservazione, di rilevazione di bisogni e di risorse al fine di poter utilmente partecipare alla definizione dei progetti d'intervento individualizzati;
- di rapporto e di collaborazione con gli altri, intesi come individui e come istituzioni;
- di lettura del contesto in cui si opera;
- di saper individuare sia le aree di autonomia che quelle di collaborazione e di saperle gestire adeguatamente.

L'Appaltatore dovrà garantire la presenza di figure "Jolly", aventi le medesime suddette caratteristiche degli educatori, per le sostituzioni temporanee.

L'Appaltatore è tenuto, nei casi di assenza a qualunque titolo, alla tempestiva sostituzione dei propri educatori con altri parimenti qualificati, in modo tale da garantire sempre l'espletamento ed il livello qualitativo dei servizi erogati.

L'Appaltatore, prima dell'avvio dei servizi, dovrà comunicare al Comune di Russi l'elenco nominativo degli educatori impiegati nelle diverse attività completo di ogni generalità, del titolo di studio o dell'esperienza professionale maturata in campo educativo, dell'inquadramento contrattuale (area/categoria e posizione economica) ai sensi del vigente CCNL, nonché le eventuali variazioni e/o sostituzioni di personale che si renderanno eventualmente necessarie per qualsiasi ragione, corredate dalle medesime informazioni.

L'Appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, in coerenza con le figure professionali richieste dal presente Capitolato, oltre ad assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Nel caso in cui l'Appaltatore sia una impresa cooperativa, la stessa non può richiedere l'obbligatorietà del versamento dell'eventuale quota associativa. I regolamenti interni all'operatore economico costituito in forma cooperativa non possono essere in contrasto con leggi o contratti nazionali e/o territoriali di riferimento.

L'Appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e prevedere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o in condizioni di fragilità, esclusivamente nella propria organizzazione amministrativa.

L'Appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'Appaltatore oltre a garantire la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, dovrà garantire l'applicazione ed il rispetto delle misure organizzative e di prevenzione vigenti (compresa la fornitura dei Dispositivi di Protezione individuale al proprio personale) di cui alle disposizioni ministeriali, regionali e locali in tema di contenimento epidemiologico da Covid19 e l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

L'Appaltatore, per il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi del presente appalto, ha l'obbligo di richiedere altresì il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 39/2014 e della circolare n. 3/2014 del Ministero di Giustizia. Inoltre, il personale impiegato nell'appalto non si deve trovare nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante una dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante l'assenza di condanne penali e di sanzioni interdittive di cui sopra (antipedofilia).

La presente clausola è ritenuta essenziale e l'inadempimento sarà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C..

Il personale impiegato è tenuto all'osservanza, per quanto compatibili, delle norme di comportamento previste per i dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 nonché del codice di comportamento del Comune di Russi attualmente in vigore.

Inoltre, il personale in servizio dovrà:

- svolgere correttamente e adeguatamente le attività di sostegno educativo previste in favore dei minori;
- mantenere nei confronti dell'utenza (minori, famiglie, insegnanti...) un comportamento corretto e riguardoso;
- essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dei servizi, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere e rispettare gli orari definiti;
- segnalare tempestivamente al coordinatore del servizio eventuali criticità, comportamenti scorretti da parte dei bambini/alunni, infortuni, ecc....
- essere munito, durante il servizio, di distintivo con foto-tessera indicante la denominazione dell'impresa aggiudicataria, nonché il

proprio nome e cognome.

#### **Articolo 4 - Formazione**

Per tutto il personale impiegato nello svolgimento dei servizi, l'appaltatore deve garantire l'avvenuta formazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare quella relativa al "primo soccorso" e "antincendio" nonché i necessari aggiornamenti conseguenti a nuove eventuali disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro.

L'Appaltatore deve inoltre garantire la formazione e l'aggiornamento tecnico-specialistico previsti per le diverse categorie del personale impiegato e secondo i rispettivi livelli di inquadramento del CCNL di riferimento.

Per gli educatori con funzione di sostituzione definitiva deve essere garantito, per quanto possibile, un percorso di affiancamento con l'educatore uscente.

L'Appaltatore si impegna altresì a presentare, annualmente, entro il mese di ottobre, il Piano annuale della formazione del personale educativo, con riferimento a quanto sopra descritto, strutturato secondo quanto offerto in sede di gara, per tutto il personale educativo. Il piano deve prevedere un minimo di 8 ore di formazione annue specifiche per ogni educatore, compresi gli educatori "jolly". Inoltre, al termine dell'anno scolastico, l'Appaltatore dovrà produrre una relazione consuntiva relativamente ai percorsi formativi svolti.

I costi di tutta la formazione prevista dal presente articolo sono a totale carico dell'Appaltatore.

#### **Articolo 5 – Organizzazione dell'Appaltatore**

L'Appaltatore dovrà assicurare la tempestiva sostituzione degli educatori e l'attivazione di interventi di emergenza che si dovessero rendere necessari, le cui modalità concrete operative saranno oggetto di valutazione tecnica in sede di gara.

L'aggiudicatario, prima dell'inizio dell'avvio dei servizi, dovrà:

- indicare un responsabile dell'appalto che risponda dei rapporti negoziali fra la ditta aggiudicataria e la Stazione Appaltante e che rappresenti la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'andamento del rapporto contrattuale;
- designare un coordinatore a cui saranno affidate le responsabilità ed il coordinamento tecnico-operativo delle attività oggetto dei rispettivi servizi. Il coordinatore dovrà essere munito di laurea triennale o magistrale in area socio-educativa oppure possedere diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di servizi socio-educativi. Il coordinatore dovrà monitorare l'andamento della gestione del servizio di competenza attraverso sopralluoghi a sorpresa ed elaborare relazioni periodiche in cui si evidenzino le eventuali criticità emerse. Le relazioni periodiche dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante che, in collaborazione con il coordinatore, concorderà le azioni di miglioramento.

Il coordinatore dovrà inoltre:

- avere competenza nella gestione dei gruppi di lavoro e fungere da raccordo tra educatori e Stazione Appaltante;
- presenziare i Tavoli istituzionali e interistituzionali quando richiesto dalla Stazione Appaltante;
- presenziare inoltre al Tavolo delle Agenzie Educative istituito dal Comune di Russi, quando richiesto dalla Stazione Appaltante;
- mantenere costantemente i contatti con i referenti del Comune di Russi;
- provvedere al riepilogo generale dei dati mensili di frequenza suddivisi per servizi e per sedi educative/scolastiche e trasmetterli all'Ufficio;
- provvedere alle necessarie sostituzioni degli educatori assenti per garantire il puntuale e regolare svolgimento dei servizi. A tale scopo deve essere garantita la sua reperibilità telefonica.

Per gli educatori impegnati nel servizio di inclusione prescolastica e scolastica è previsto un monte ore minimo di 10 a bambino/a e alunno/a per le attività di programmazione, documentazione e predisposizione di materiale nonché per la partecipazione agli incontri collegiali, in particolare dei GLO e/o con le famiglie. Tale monte ore minimo viene messo a disposizione dall'aggiudicatario pertanto non viene remunerato dalla Stazione Appaltante.

Tutte le ore necessarie per lo svolgimento delle attività del presente articolo sono a totale carico dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante, al termine dei Tavoli Interistituzionali previsti dall'Accordo di Programma Provinciale vigente e degli incontri programmatori con il coordinamento pedagogico comunale individua il fabbisogno complessivo delle ore da assegnare ai minori individuati.

Invia quindi formale richiesta all'Appaltatore al fine di permettere l'individuazione degli educatori necessari per l'anno scolastico con l'indicazione delle scuole dove deve essere svolto il servizio e il numero delle ore giornaliere o settimanali.

Entro i primi 10 giorni del mese di settembre, l'Appaltatore deve inviare un prospetto riepilogativo delle assegnazioni degli educatori ai singoli casi completo di dati anagrafici, titoli di studio, ore e sede di assegnazione.

A richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve fornire i prospetti riepilogativi relativi alle assegnazioni orarie ed all'effettivo espletamento del servizio.

Entro il mese di dicembre, ogni Istituzione Scolastica definisce, con la collaborazione degli educatori, il PEI di ciascun alunno diversamente abile.

Al termine dell'attività educativa/didattica, l'Appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante una relazione dettagliata sul servizio effettuato al fine di permettere alla medesima la valutazione dell'andamento delle attività.

Per quanto riguarda il sostegno ai percorsi inclusivi nei Centri Ricreativi Estivi e nel Centro Invernale Paradiso la Stazione Appaltante, almeno 10 giorni prima dell'avvio dei servizi, comunica i nominativi degli utenti e il relativo fabbisogno orario, al fine di permettere l'individuazione del personale educativo necessario.

L'Appaltatore, nei tempi compatibili con l'avvio del servizio, deve inviare un prospetto riepilogativo delle assegnazioni degli educatori ai singoli casi completo di dati anagrafici, titoli di studio, ore e sede di assegnazione ed è tenuto a garantire, per quanto possibile, la continuità degli educatori referenti per i singoli casi.

L'Appaltatore si impegna ad attuare gli interventi educativi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dei PEI, secondo articolazioni orarie, anche non continuative, nel contesto degli orari di apertura dei singoli servizi e scuole e secondo le indicazioni specifiche della Stazione Appaltante.

Tutte le attività sono da rendersi secondo il calendario di funzionamento dei servizi e delle scuole e pertanto non sono da erogarsi durante i periodi di chiusura degli stessi, per festività, sospensione o interruzioni dovute a elezioni, calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore.

Per detti periodi di tempo l'Appaltatore non ha diritto a percepire alcun corrispettivo e/o rimborso.

Gli standard minimi di qualità dei servizi/attività oggetto del presente appalto sono quelli risultanti dalle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, dalle normative vigenti in materia, nonché dagli elaborati progettuali offerti in sede di gara. Tali standard minimi definiscono il livello di qualità che deve essere assicurato e rispettato nello svolgimento del servizio, e potranno essere integrati solo in senso migliorativo, sulla base di eventuali proposte migliorative dei servizi, offerte dall'Appaltatore in sede di gara e ritenute utili dalla Stazione Appaltante.

## **Articolo 6 - Modalità di gestione delle assenze degli utenti, delle uscite sul territorio e dei viaggi d'istruzione**

### *Assenze*

Negli interventi di sostegno:

- in caso di assenza programmata dell'utente assegnato, non è prevista la remunerazione del servizio, pertanto l'educatore è a disposizione dell'Appaltatore del presente appalto;

- in caso di assenza non preventivata dell'utente assegnato, l'educatore dovrà attenersi a quanto segue:

il primo giorno di assenza è prevista la remunerazione del servizio secondo la pianificazione oraria definita: l'educatore, in accordo con il Coordinatore del Servizio dell'Appaltatore può utilizzare le ore corrispondenti per attività di programmazione, documentazione, e/o eventualmente accantonare le stesse per riunioni di equipe, attività di verifica e gestione sociale del caso;

dal secondo giorno di assenza dell'utente, viene sospesa la remunerazione del servizio, pertanto l'educatore è a disposizione dell'Appaltatore.

Durante il periodo di assenza del bambino e dell'alunno, l'educatore è tenuto a registrare su applicativo informatico messo a disposizione dall'Appaltatore le ore effettuate nell'immediato e la tipologia di attività svolta, in relazione a quelle sopra previste, nonché le ore accantonate da programmare in un secondo momento. Tali informazioni dovranno essere rese disponibili alla Stazione Appaltante e ai servizi per l'infanzia/scuole di norma in tempo reale, anche in modalità aggregata, e comunque mensilmente entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo. Le ore eventualmente accantonate dovranno di norma essere utilizzate entro il termine dell'anno educativo/scolastico. Qualora le ore accantonate non possano essere in parte o in tutto programmate ed utilizzate entro tale termine, le ore residue rimangono a disposizione della Stazione Appaltante per la programmazione degli interventi di supporto educativo durante lo svolgimento dei Centri Ricreativi Estivi.

Non è prevista la remunerazione del servizio (gli educatori saranno a disposizione dell'Appaltatore) per le assenze dei bambini e degli alunni in caso di chiusure e sospensioni dell'attività educativa/scolastica per qualsiasi ragione.

### *Uscite sul territorio e viaggi d'istruzione*

- durante l'effettuazione di uscite didattiche sul territorio che si svolgono nell'arco dell'orario giornaliero d'assistenza educativa, la presenza degli educatori si considera implicitamente autorizzata;

- per le uscite didattiche di un giorno, che necessitano di un incremento dell'orario giornaliero di assistenza educativa, l'educatore potrà partecipare, se la sua presenza sarà ritenuta necessaria e richiesta espressamente dalla scuola;

- la scuola che richiede la presenza dell'educatore dovrà inviare alla Stazione Appaltante, la richiesta di partecipazione;

- tutte le ore di prestazione eccedenti il monte-ore settimanale, saranno poi recuperate con modalità e tempi da concordare con la scuola, all'interno del monte-ore mensile destinato allo studente.

## **Articolo 7 - Modalità di gestione delle sostituzioni per assenze del personale**

In tutti i casi in cui l'assenza del personale educativo sia riconducibile a motivi previsti dai Contratti Nazionali di Lavoro, ad eccezione delle ferie, che non saranno concesse nei periodi di apertura dei servizi e delle scuole, l'Appaltatore garantisce la sostituzione tempestiva, al massimo entro il 2° giorno di assenza dell'educatore. La sostituzione dal primo giorno potrà essere inderogabilmente richiesta dalla Stazione Appaltante per motivate situazioni.

Per rispondere con tempestività ed adeguatezza alle esigenze di sostituzione l'Appaltatore garantisce:

- la presenza di un numero congruo di "educatori jolly" addetti alle sostituzioni;
- la reperibilità telefonica, anche oltre l'orario di ufficio, di un referente dell'Appaltatore e/o del coordinatore della stessa, anche attraverso strumenti atti a tale scopo, negli orari di funzionamento dei servizi;
- la predisposizione di una Scheda Utente, che sintetizzi le informazioni essenziali sull'alunno ed il suo progetto individualizzato, le caratteristiche salienti del funzionamento individuale, le modalità di comunicazione, le avvertenze nell'alimentazione o di tipo assistenziale, al fine di garantire una adeguata informazione agli educatori incaricati per la sostituzione.

La sostituzione definitiva di un educatore, in particolare, potrà essere richiesta in forma scritta dalla Stazione Appaltante in caso di accertate inadempienze, o anche in via cautelativa, e/o nel caso in cui si sia determinata una incompatibilità ambientale per l'educatore o comunque lesiva del buon andamento del servizio.

A tutela della qualità del servizio, l'Appaltatore si impegna ad effettuare con tempestività e modalità concordate con la Stazione Appaltante, la sostituzione definitiva dell'educatore, garantendo sempre adeguati passaggi di consegne.

## **Articolo 8 – Variazione/interruzione dei servizi**

Fatto salvo quanto esplicitato nell'articolo 16 del presente capitolato, il Comune può disporre variazioni/modifiche non programmate al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nulla è dovuto alla ditta aggiudicataria per i periodi di sospensione dell'attività scolastica previsti dal calendario scolastico ovvero da altri atti degli organi competenti e/o in caso di forza maggiore e calamità naturali.

Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP.

L'aggiudicatario s'impegna ad accettare le variazioni concernenti i servizi oggetto del presente appalto che dovessero presentarsi nel corso di validità del contratto, senza poter richiedere alcun indennizzo o risarcimento per parziale o totale mancata attivazione del servizio stesso.

Nello specifico:

- la Stazione Appaltante si impegna a comunicare all'appaltatore, con almeno due giorni di anticipo, la sospensione dei servizi per motivi di sciopero del pubblico impiego o del personale delle scuole;
- i servizi potranno essere sospesi a causa di eventi imprevedibili ed urgenti quali le emergenze sanitarie o le calamità naturali (abbondanti nevicate, alluvioni....) oppure per consultazioni elettorali, luttu nazionali o altri gravi eventi che comportano la sospensione improvvisa delle attività educative e scolastiche; in tali casi la comunicazione avverrà, di norma, con un giorno di anticipo e solo in caso di somma urgenza, ove possibile, entro le dodici ore.

Nel caso di sciopero del personale delle scuole, del pubblico impiego o interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non sarà riconosciuto alcun compenso all'aggiudicatario.

Le contingenti interruzioni totali dei servizi per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché la sospensione/interruzione dei servizi sia comunicata tempestivamente alla controparte. In tale ipotesi di forza maggiore, l'aggiudicatario si impegnerà comunque a definire con l'Amministrazione Comunale soluzioni temporanee volte a limitare al minimo il disagio per gli utenti, e ad adoperarsi – per quanto di sua competenza – per il tempestivo ripristino dei servizi.

#### **Articolo 9 - Diritto di sciopero**

Poiché le funzioni previste dal presente rapporto contrattuale investono, ai sensi della vigente legislazione, l'ambito dei servizi pubblici essenziali, l'Appaltatore si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolamentano la materia .

L'Appaltatore, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, tramite pec, mail, telegramma o fax, nei termini previsti dall'art. 2 della Legge 146/1990 e ss.mm.ii., garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati/territoriali.

L'Appaltatore deve garantire inoltre il rispetto delle suddette normative e dei contratti decentrati/territoriali che nel corso dell'appalto verranno emanati in materia. L'Appaltatore deve essere dotato di autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo a quello in atto nelle scuole dove si svolge il servizio.

#### **Articolo 10 - Codice di Comportamento e Protocollo di Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici**

L'Appaltatore assicura il rispetto:

- dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165") che prevede l'estensione degli obblighi di condotta, previsti da tale Regolamento, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che forniscono beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione, a pena di decadenza o risoluzione del rapporto; e si impegna al rispetto di quanto disposto dal Codice di comportamento del Comune di Russi, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Russi;
- del Protocollo di Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto il 15/06/2020, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Russi.

#### **Articolo 11 - Trattamento dei dati**

Nell'ambito del servizio oggetto del presente capitolato l'aggiudicatario effettuerà trattamento di dati personali rispetto ai quali la Stazione Appaltante risulta Titolare del trattamento.

A tal fine l'aggiudicatario ha l'obbligo di porre in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR") e tuteli i diritti degli interessati.

Con la stipula del Contratto d'appalto l'aggiudicatario assume pertanto l'obbligo di garantire il pieno rispetto delle disposizioni del GDPR e dovrà conseguentemente intendersi:

- disponibile a svolgere l'incarico di Responsabile del trattamento di dati personali conformandosi alla suddetta disciplina;
- designato, in virtù di tale disponibilità e degli obblighi di garanzia assunti, Responsabile del trattamento di tali dati sulla base di quanto specificato nel documento denominato "DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI" ed allegato al presente capitolato (allegato A).

#### **Articolo 12 - Clausola sociale di prioritario riassorbimento di personale del precedente Appaltatore**

Nel caso in cui a seguito dello svolgimento della presente gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio, il nuovo Appaltatore è tenuto ad assorbire nel proprio organico tutto il personale dedicato all'appalto già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente a condizione che:

- i lavoratori siano disponibili;
- il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione scelta dall'Appaltatore subentrante.

Tale clausola deve essere sottoscritta al momento della presentazione dell'offerta prevista dalla presente gara d'appalto in applicazione dell'articolo 100, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nella documentazione di gara, il concorrente dovrà allegare all'offerta, un progetto di assorbimento di detto personale, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che ne beneficeranno ed alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), oppure dovrà indicare le circostanze per cui l'assorbimento non è realizzabile.

La mancata presentazione del progetto o l'indicazione delle circostanze sopra esplicitate, equivale alla mancata accettazione della



clausola sociale e conseguente volontà di presentare un'offerta condizionata, inammissibile per le gare pubbliche, circostanza che impone l'esclusione dalla gara stessa.

Qualora l'Appaltatore sia una cooperativa sociale ex Legge 381/1991, si ribadisce l'applicabilità del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con particolare riferimento all'art. 37 "Cambi di Gestione".

La Stazione Appaltante non sarà responsabile della concreta applicazione di questa clausola e non rilascerà valutazioni né certificazioni finalizzate all'applicazione della presente clausola: le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'Appaltatore subentrante.

### **Articolo 13 – Qualità, verifiche e controlli**

La Stazione Appaltante, provvederà a comunicare tempestivamente all'impresa aggiudicataria, il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (d'ora in poi anche denominato DEC), che costituirà il riferimento per l'Appaltatore per l'esecuzione della prestazione.

Alla Stazione Appaltante spetta la supervisione dei servizi, pertanto:

- mantiene i contatti e i rapporti diretti con gli utenti, in collaborazione con l'Appaltatore;
- può richiedere in qualsiasi momento e per giusta causa, la sostituzione del personale che non presenti i requisiti fissati per le mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento professionalmente corretto. In tal caso l'aggiudicatario, fatti salvi i propri diritti, dovrà provvedere alla sostituzione;
- effettua, con propri incaricati, sopralluoghi e verifiche relative al corretto svolgimento dei servizi appaltati, anche su segnalazione di terzi e in collaborazione con gli Istituti Scolastici;
- invia all'Appaltatore, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Aggiudicatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

L'Appaltatore dovrà dotarsi di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi in sede di gara in quanto elemento di valutazione. I risultati di detto controllo verranno inviati, a richiesta, all'Ufficio che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.

L'Appaltatore dovrà dotarsi di un efficace sistema di controllo informatizzato per la rilevazione della presenza in servizio ed al rispetto degli orari da parte dei propri educatori. Le rilevazioni ottenute dal sistema di controllo potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante nell'ambito delle diverse forme di verifica che questa potrà attivare.

All'Appaltatore spettano, inoltre, le seguenti attività per il controllo della qualità dei servizi:

- piano della formazione professionale per il personale addetto ai servizi di cui all'art. 4 del presente Capitolato;
- incontri con i referenti del Comune di Russi per analisi dei dati, soluzioni di criticità, azioni di miglioramento, azioni preventive, presentazione di soluzioni innovative.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dall'Appaltatore, anche con particolare riferimento alla qualità dei servizi e alla migliore utilizzazione delle risorse; tali verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili dell'Appaltatore e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all'Appaltatore stesso.

### **Articolo 14 - Verifica finale di conformità del servizio**

La Stazione Appaltante procede quindi alla verifica di conformità finale, che attesti la regolare esecuzione delle attività dell'Appaltatore svolte durante l'appalto, entro i sei mesi successivi alla chiusura del contratto. Alla scadenza contrattuale, prima di procedere allo svincolo della cauzione definitiva, nel caso non siano state riscontrate irregolarità nell'adempimento dei servizi stessi, il DEC, entro sei mesi dalla data del verbale di ultimazione del servizio, emetterà il Certificato di verifica di conformità del servizio.

Qualora la Stazione Appaltante eserciti l'opzione di proroga tecnica del contratto così come previsto dall'art. 16, anche la verifica di conformità relativa all'ultimo mese del secondo anno sarà eseguita quale conformità in corso di esecuzione, demandando allo scadere della proroga l'emissione del certificato di verifica di conformità.

### **Articolo 15 - Durata dell'appalto**

Il contratto avrà la durata di due (2) anni scolastici, a decorrere dal 1 settembre 2023 fino al 31 agosto 2025.

L'Appaltatore è inoltre tenuto, su richiesta della Stazione Appaltante inviata 30 giorni prima della scadenza del contratto — mediante PEC — a proseguire il rapporto per il tempo strettamente necessario per il completamento della nuova procedura di gara e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi, alle medesime condizioni fissate dal contratto, in conformità alla normativa vigente in materia.

Al termine dell'appalto l'Appaltatore si impegna a garantire il passaggio graduale delle consegne, per un periodo di almeno venti giorni, all'eventuale altro Appaltatore.

La data di avvio di esecuzione dei servizi potrà essere anticipata anche nelle more della sottoscrizione del contratto, previa produzione da parte dell'aggiudicatario della copertura assicurativa. Dal giorno dell'effettivo inizio delle prestazioni contrattuali, anche se antecedente alla sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario assumerà la completa responsabilità dei servizi.

Al termine dell'appalto l'Appaltatore si impegna a garantire il passaggio graduale delle consegne, per un periodo di almeno venti giorni, all'eventuale altro Appaltatore.

### **Articolo 16 - Valore dell'appalto e pagamenti corrispettivi**

L'importo stimato complessivo dell'appalto — che tiene conto ai sensi dell'art 35 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di tutte le opzioni previste ammonta ad Euro 687.528,38 iva esclusa ed è determinato come segue:

- importo stimato per il servizio per l'integrazione scolastica per alunni con disabilità nelle scuole e per le attività di supporto nel periodo estivo e extrascolastico per il periodo 01/09/2023 - 31/08/2025,



per presunte 22222 ore alla tariffa oraria di Euro 21,75 (IVA esclusa) per una stima complessiva pari ad Euro 483.328,50 (IVA esclusa);

- importo stimato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lettera a), per l'opzione relativa ad un aumento delle quantità richieste in relazione alle necessità del servizio (aumento di utenti/ aumento di ore necessarie per l'assistenza agli utenti già iscritti) agli stessi patti e condizioni fino al 25% dell'importo contrattuale: Euro 120.832,13 (IVA esclusa) previsione necessaria nel caso in cui si presenti un aumento non prevedibile del numero dei bambini a cui è necessario fornire il servizio);

L'entità ed il volume del servizio indicata nel presente capitolato ha valore indicativo e non vincolante per la Stazione Appaltante: il presente contratto si intende a misura e verranno remunerate esclusivamente le prestazioni richieste e rese.

Si evidenzia infatti che il numero delle ore sopra riportate sono puramente indicative e formulate ai soli fini della presentazione dell'offerta e non sono impegnative né vincolanti per la Stazione Appaltante in quanto il reale fabbisogno, per il periodo della durata contrattuale, dipenderà dal numero degli alunni in possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92, pertanto, non prevedibili a priori.

Rispetto a tutte le opzioni contrattuali previste nei documenti di gara, qualora la Stazione Appaltante decida di esercitarle, l'Appaltatore è tenuto ad eseguirle agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti per le prestazioni oggetto principale del contratto.

Tutte le prestazioni svolte dall'Appaltatore saranno riconosciute alla tariffa risultante dall'offerta ed il corrispettivo per i servizi sarà determinato sulla base della tariffa oraria al netto del ribasso percentuale offerto e l'importo spettante sarà commisurato alle ore frontali effettivamente svolte mensilmente ed autorizzate dalla Stazione Appaltante. Tutti i servizi e le modifiche ai servizi effettuati senza l'autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante non saranno riconosciuti né daranno titolo a pagamento o rimborsi di sorta e, su richiesta del RUP l'Appaltatore dovrà immediatamente provvedere - a proprie spese - al ripristino della situazione preesistente.

Il Comune può disporre variazioni non programmate al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. art. 106.

Per ore frontali si intendono esclusivamente le ore di servizio effettuato dagli educatori sulla base delle assegnazioni orarie concordate con il DEC. Ogni altro onere e debito orario, relativo alle attività di coordinamento, formazione, verifica del PEI, passaggio a diverso ordine di scuola, altre attività non frontali (incontri e partecipazione a riunioni con specialisti di riferimento o organismi istituzionali coinvolti), tempi di raggiungimento dei servizi scolastici e tempo di spostamento da un servizio all'altro, passaggio di consegne in caso di sostituzione dell'educatore, nonché ad ogni altra e qualsivoglia attività necessaria per lo svolgimento del servizio sono compresi nel costo orario e ivi remunerati. Per tali attività non si riconosceranno altri oneri o ore di servizio e sono escluse dal computo delle ore remunerate.

L'Appaltatore deve presentare alla Stazione Appaltante, alla chiusura di ogni mese, entro i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo, il rendiconto analitico delle ore effettivamente svolte nel corso del mese di riferimento, suddividendole per le seguenti tipologie di attività:

sostegno educativo scolastico;

sostegno educativo extrascolastico;

al fine di ottenere, da parte della Stazione Appaltante, l'autorizzazione all'emissione delle fatture.

Ai sensi dell'art 102 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il DEC svolge le attività previste dal medesimo articolo, compresa la verifica tecnico contabile, entro 30 giorni dalla consegna del rendiconto mensile, volta ad accertare la regolare esecuzione e la conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali.

A seguito del buon esito delle verifiche di conformità, e comunque decorsi i 30 gg di cui sopra, senza che il DEC abbia formalizzato contestazioni al rendiconto presentato, l'Appaltatore emetterà le fatture per i corrispettivi dovuti; il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario a 45 gg dalla data di ricevimento della fattura elettronica: sempre che non siano pervenute segnalazioni e non sia stata constatata l'irregolarità del servizio.

La mancata presentazione dei rendiconti analitici delle ore svolte, nei termini previsti, comporta la non accettazione della fattura poiché rende impossibile l'attività di controllo delle prestazioni fatturate.

La liquidazione sarà effettuata tramite bonifico bancario, previa acquisizione dagli enti competenti della documentazione per l'accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore non sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultanti dal DURC, prima di procedere al pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante potrà attivare l'intervento sostitutivo di cui all'art 30 del D Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

**Come disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. va operata la ritenuta dello 0,50%, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità finale della regolarità del servizio e il rilascio del DURC.**

Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Russi, Piazza Farini 1, 48026 Russi (Ra) P.I. 00246880397.

La Stazione Appaltante potrà ricevere esclusivamente fatture in formato elettronico, ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell'Economia, indicando il Codice Univoco del Comune: **9Q0H7S**. Tale informazione dovrà essere obbligatoriamente inserita nella fatturazione elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato denominato "Codice Destinatario". Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fatturazione elettronica sono disponibili all'indirizzo <http://www.fatturapa.gov.it>.

La Stazione Appaltante è altresì sottoposta alla disposizione della procedura denominata "split payment" ai sensi dell'art 17 ter del D.P.R 633/72. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente indicato nell'apposito modulo per la tracciabilità dei pagamenti.

L'Appaltatore accetta senza condizioni la modalità di pagamento sopra richiamata, salvo diversa comunicazione al soggetto utilizzatore; in difetto di tale notificazione, esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i versamenti eseguiti.

L'Appaltatore è tenuto a fornire tutti gli elementi necessari alla Stazione Appaltante, per poter procedere d'ufficio agli accertamenti di regolarità fiscale, previdenziale e contributiva.

Non si applica l'art. 35 comma 18 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del combinato disposto dell'art. 142 comma 5-bis e 5-septies del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

## **Articolo 17 - Revisione periodica del corrispettivo**

Nel corso della durata del presente appalto potrà essere concessa una revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario per una sola volta e a partire dall'annualità 2025, ed a condizione che nel medesimo arco temporale vengano pubblicate dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali nuove tabelle relative ai costi della manodopera - in seguito alla sottoscrizione di un nuovo CCNL per il settore oggetto del presente appalto recepito ed applicato dall'Appaltatore per tutti i lavoratori impiegati per l'esecuzione - che evidenzino un costo medio orario della manodopera per i livelli di inquadramento pertinenti. In particolare la revisione potrà essere concessa nella stessa misura percentuale di quella relativa all'aumento del costo medio orario risultante dalle tabelle ministeriali per i livelli di inquadramento pertinenti rispetto al valore di costo medio orario (assunto come riferimento per il calcolo del costo della manodopera, ai sensi dell'art 23, comma 16, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il presente appalto).

Si ribadisce che la revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario del personale potrà essere concessa solo ed esclusivamente al verificarsi del presupposto sopra indicato (cioè alla pubblicazione delle tabelle ministeriali e non alla mera sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo) e potrà, al massimo, essere concessa per una sola volta per tutta la durata del presente appalto o della proroga tecnica.

#### **Articolo 18 – Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore – Copertura assicurativa**

Le prestazioni contrattuali regolamentate dal presente Capitolato s'intendono esercitate a totale rischio e responsabilità dell'Appaltatore.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di:

- assumere l'esecuzione dei servizi secondo le condizioni stabilite nei documenti di gara e nell'offerta tecnica ed economica presentata, ed in particolare di accettare la clausola sociale di cui all'art. 12 di prioritario riassorbimento del personale del precedente appaltatore;
- essere disponibile, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i servizi nelle more della stipulazione del contratto, ovvero in via d'urgenza, a partire presuntivamente dal **01/09/2023**;
- garantire il regolare funzionamento dei servizi del presente appalto;
- concordare con la Stazione Appaltante l'organizzazione delle attività;
- garantire la continuità dei servizi provvedendo all'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo. L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere alla tempestiva sostituzione degli educatori ritenuti dalla Stazione Appaltante non idonei ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- garantire da parte degli addetti ai servizi la massima riservatezza su ogni aspetto delle attività;
- trasmettere l'elenco nominativo di cui all'art. 5 del presente Capitolato prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e comunicare eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa;
- a farsi carico della formazione professionale permanente e specifica degli educatori impiegati e dei loro eventuali sostituti così come specificato all'articolo 4;
- a fornire e mantenere aggiornato l'elenco nominativo del personale impegnato nello svolgimento del servizio con i dati anagrafici, qualifica, titolo di studio, estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi impegnandosi a comunicare tempestivamente al Comune di Russi ogni variazione. Tali indicazioni si applicano anche agli educatori impegnati in sostituzioni e agli educatori "jolly";
- a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, come previsto dal D.P.R. 62/2013, e il Protocollo di Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, come specificato all'art. 10;
- a informare tempestivamente la Stazione Appaltante di ogni eventuale problema e/o difficoltà riguardante l'esecuzione dei servizi rispetto alla scuola e alla famiglia;
- ad eseguire di ogni altro onere previsto dal presente capitolato speciale di appalto o proposto in sede di gara, attraverso l'utilizzo di propri mezzi e risorse in misura sufficiente ed adeguata e con gestione a proprio rischio;
- eseguire le prestazioni di cui al presente capitolato con l'osservanza piena e incondizionata di tutte le norme, condizioni e prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in ottemperanza alle normative vigenti anche relativamente al contrasto della diffusione del Covid-19. E' tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alle malattie professionali
- al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro (art. 105 comma 9 e art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2015.
- presentare entro il 31 agosto 2023 la programmazione annuale delle attività educative, conformemente al progetto presentato in sede di gara;
- provvedere a ogni spesa necessaria per le attività proposte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi» di cui all'Allegato I del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 6 giugno 2012 (in G. U. n. 159 del 10 luglio 2012) che ad ogni buon conto si allega (Allegato C) al presente Capitolato e che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una cooperativa sociale ex Legge 381/91 si ribadisce l'applicabilità del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con particolare riferimento all'art 37 "Cambi di Gestione".

In applicazione di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 all'Appaltatore è fatto divieto di concludere contratti o conferire incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'Aggiudicatario assumerà a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone, inclusi gli utenti del servizio, e/o beni di proprietà del Comune o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'Aggiudicatario stesso o alle persone di cui debba rispondere, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione dei servizi.

Il Comune potrà trattenere dai corrispettivi dovuti il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È escluso in via assoluta ogni compenso all'Aggiudicatario per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

L'Aggiudicatario dovrà stipulare:

**A . una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente :**

- a) per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto;
- b) un massimale unico per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00

Il contratto dovrà altresì prevedere le seguenti clausole:

- l'equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio;
- la specifica inclusione nel novero dei terzi degli utenti del servizio;
- l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti normative di materia di lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte;
- i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
- la responsabilità civile incrociata ed il sub-appalto (clausola da attivare solo se si ricorre al subappalto);
- i danni da incendio delle cose dell'aggiudicatario o dallo stesso detenute causati a terzi ed al Comune con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a € 500.000,00;

**B . una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso dipendenti (RCO) avente un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 con sotto limite per persona lesa non inferiore a € 2.000.000,00.**

Il testo delle polizze, riportanti le garanzie sopra richieste, dovrà essere sottoposto in bozza alla Stazione Appaltante ed acquisire il preventivo assenso della stessa prima della loro sottoscrizione.

Le polizze dovranno essere stipulate espressamente per il presente appalto e dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante in originale, debitamente quietanzate prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

I successivi pagamenti dei premi assicurativi dovranno essere giustificati presentando alla Stazione Appaltante la quietanza riportante la data di pagamento.

L'Aggiudicatario non potrà esercitare alcuna attività nell'eventuale periodo di scoperta assicurativa.

In alternativa alla stipulazione delle polizze suddette, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente appalto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Aggiudicatario, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni.00).

L'Aggiudicatario si impegna a fornire alla Stazione Appaltante le copie delle quietanze del pagamento dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali.

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, di altri soggetti fisici o giuridici in genere che possano collaborare con il Contraente per le sue attività od utilizzare suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, nonché di tutti i soggetti nei confronti dei quali l'Ente abbia rinunciato all'azione di rivalsa, salvo sempre il caso di dolo, e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione nei confronti del responsabile.

**C. assicurazione contro gli infortuni:** per infortuni sofferti dagli utenti iscritti e frequentanti i servizi oggetto del presente appalto, durante la frequenza e la partecipazione alle attività tutte organizzate, gestite, indette dall'Appaltatore, senza eccezione alcuna.

La copertura dovrà essere prestata per ogni assicurato nei termini seguenti:

- morte € 50.000,00
- invalidità permanente € 100.000,00
- rimborso spese mediche € 5.000,00 determinate da infortunio
- diaria giornaliera per ricovero per infortunio compresa diaria per gessatura € 25,00

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante il verificarsi di sinistri, qualunque importanza essi rivestano.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o non operatività di polizze RCT/O o l'eventuale approvazione espressa della Stazione Appaltante sull'assicuratore prescelto dall'Appaltatore – che invierà copia delle polizze al Comune di Russi – non esonerano l'Appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante eserciti l'opzione di proroga tecnica, le polizze assicurative dovranno essere conseguentemente adeguate alla durata della proroga tecnica.

Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore; pertanto gli importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente.

L'Appaltatore, oltre alle norme del presente Capitolato, dovrà osservare e fare osservare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni normative in vigore o emanate durante il periodo dell'appalto, comprese le ordinanze ed i regolamenti del Comune di Russi.

## Articolo 19 – Sicurezza - Duvri

L'aggiudicatario è tenuto, per quanto di propria competenza, ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., ed eventualmente relativamente al contrasto della diffusione del Covid-19, nel caso in cui vengano emesse nuove normative che impongono misure di prevenzione e protezione.

E' allegato al presente capitolato speciale d'appalto il DUVRI redatto ai sensi del comma 3-ter dell'art 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il/i soggetto/i presso il/i quale/i deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. L'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. I costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero, come rilevabile nel DUVRI allegato (Allegato B).

Resta in capo all'aggiudicatario l'obbligo di comunicare al Comune di Russi eventuali anomalie che si dovessero verificare in corso di gestione, tali da far nascere nuovi rischi per la sicurezza oppure incrementare quelli già esplicitati nel DUVRI.

#### **Articolo 20 - Garanzia fideiussoria e spese contrattuali**

Le imprese partecipanti alla gara dovranno produrre una cauzione provvisoria con le caratteristiche disciplinate dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'Appaltatore dovrà produrre una cauzione definitiva secondo quanto prescritto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si precisa che la cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e sarà svincolata ad avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.

#### **Articolo 21 – Inadempienze e penalità**

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore – oltre all'obbligo di ovviare, nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante, all'inadempimento contestatogli e di provvedere al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o da privati a causa del suddetto inadempimento - è tenuto al pagamento di una penale.

L'ammontare della penale, secondo la gravità dell'inadempienza, anche in caso di sospensione del servizio, è stabilito tra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 1.500,00 per ciascun episodio contestato, ad eccezione delle violazioni sotto specificate per le quali sono previste le penali nell'ammontare indicato:

- mancata sostituzione del personale nei termini e nel rispetto delle modalità previste dal presente capitolato in € 1.000,00 per ogni giorno;
- per mancato rispetto degli orari di servizio € 300,00 per ogni evento;
- per ogni giornata di erogazione del servizio con personale non idoneo per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente capitolato € 500,00;
- mancata sostituzione di un educatore a richiesta della Stazione Appaltante nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate € 1.500,00 ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti e delle relative famiglie, accertato a seguito di procedimento di cui sia garantito il contraddittorio da € 100,00 a € 1.500,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.

Inoltre, qualora l'appaltatore agisca in difformità delle disposizioni di legge, di regolamento o del presente capitolato regolanti la materia inerente il diritto di sciopero, per ogni giorno di sospensione del servizio effettuato in violazione sarà applicata una penale pari al 20% dell'importo totale delle prestazioni non erogate.

Si precisa che quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara costituirà obbligo contrattuale, pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad Euro 1.500,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in ogni caso quanto prescritto all'articolo 22 per la risoluzione contrattuale.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo di comunicazione inviata via PEC. L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Le controdeduzioni saranno valutate dalla Stazione Appaltante. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempimento. La quota relativa alla penale sarà escussa dalla cauzione definitiva e, qualora incapiante, decurtata da quanto dovuto in sede della prima liquidazione utile. In caso di escussione della cauzione la ditta dovrà provvedere all'immediata reintegrazione della cauzione definitiva stessa, pena in difetto, la risoluzione del contratto.

#### **Articolo 22 – Sospensione e risoluzione**

Si applica in materia di sospensione, per quanto compatibile, l'articolo 107 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e quelli di seguito indicati.

##### **Risoluzione di diritto**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi:

- a) violazione di leggi, norme, regolamenti in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori impiegati nel servizio o di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- b) gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali, compreso quanto offerto in sede di gara, o abituali negligenze o deficienze

del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio della Stazione Appaltante, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso;

- c) ingiustificata sospensione di tutto o di parte del servizio oggetto dell'appalto;
- d) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
- e) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- g) comminazione in un anno di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad almeno Euro 5.000,00;
- h) frode nell'esecuzione del servizio;
- i) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio appaltato;
- j) mancata tempestiva ricostituzione della cauzione definitiva qualora escussa nei termini di legge o del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- k) inosservanza del Protocollo di Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, di cui all'articolo 10.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma di PEC.

#### **Risoluzione per grave inadempimento**

Fatte salve le ipotesi specifiche di grave inadempimento previste dal presente capitolato, il R.U.P., quando accerti che i comportamenti dell'affidatario concretino grave inadempimento alle obbligazioni del contratto o grave irregolarità ai sensi dell'art. 1453 c.c. tale da compromettere l'esecuzione a regola d'arte dei servizi, redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'affidatario, e formula la contestazione degli addebiti all'affidatario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, il Comune su proposta del R.U.P. dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi l'esecuzione dei servizi, ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni contrattuali, il R.U.P. assegna un termine che, salvi casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i servizi in ritardo e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il R.U.P. verifica, in contraddittorio con l'affidatario, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, il Comune dichiara la risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione del servizio.

Per ogni altra inadempienza si procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento secondo la disciplina prevista dall'art. 1453 del Codice Civile.

Qualora l'aggiudicatario dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dal Comune, questo potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla cauzione.

Verificatosi il caso di cui al capoverso precedente, alla Ditta verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione delle prestazioni ad altri, e ciò fino alla naturale scadenza del contratto.

#### **Articolo 23 – Recesso**

La Stazione Appaltante, ai sensi e per effetto della Legge 135/2012 (Spending review), ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente appalto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici (15) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre il decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, successivamente alla data dell'aggiudicazione, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto nascente dal presente capitolato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica tale da rispettare il limite di cui al citato art. 26 della suddetta Legge 488/1999.

È fatta altresì salva la facoltà per l'Amministrazione di recedere in tutto o in parte dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza onere di alcun indennizzo, salvo che il servizio prestato; a titolo esemplificativo ma non esaustivo costituiscono motivi di recesso unilaterale:

- a) la mancata disponibilità di risorse finanziarie;
- b) la mancata attivazione del servizio in assenza di un numero minimo di iscrizioni al servizio;
- c) il venir meno della disponibilità dei locali sede dei servizi di cui al presente atto.

La Stazione Appaltante, sulla base della diminuzione dell'attività o di modifiche istituzionali dell'Ente si riserva il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile.

#### **Articolo 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto**

Il contratto relativo al presente Capitolato Speciale d'Appalto non può essere ceduto dall'Appaltatore, neanche parzialmente, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'Appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con diritto alla rifusione non solo di ogni eventuale danno ma con la conseguente perdita della cauzione, previo il semplice accertamento del fatto. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera d) punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106 comma 13 del medesimo Decreto Legislativo.

#### **Art. 25 - Subappalto**

L'aggiudicatario esegue in proprio il servizio di cui al presente capitolato.

È ammesso il subappalto previa indicazione in sede di offerta da parte dell'Appaltatore delle prestazioni che intende subappaltare e previa autorizzazione della stazione appaltante nei limiti di cui all'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021 convertito nella L. 108/2021: la prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario in quanto trattasi di appalto ad alta intensità di manodopera (il costo della manodopera nel presente appalto è superiore al 50 per cento dell'importo posto a base di gara).

Il subappalto non preventivamente autorizzato dal Comune o realizzato oltre i limiti di legge, è causa di risoluzione del contratto secondo quanto stabilito all'art. 22.

#### **Art. 26 - Esecuzione in danno**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi, eventualmente risultanti dalla graduatoria predisposta in sede di gara ove presenti, l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo non resi dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non comporti risoluzione del contratto, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto agli artt. 21 e 22 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Articolo 27 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto sarà competente il Foro di Ravenna. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **Articolo 28 - Spese**

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti l'aggiudicazione dell'appalto ed il relativo contratto, ivi incluse tasse ed imposte, con esclusione dell'IVA, che potessero colpire a qualsiasi titolo il contratto o il soggetto medesimo sono a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 29 - Obblighi in tema di tracciabilità**

L'Appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, costituisce, ai sensi dell'art 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del relativo contratto.

#### **Art. 30 - Norma di rinvio**

Il presente capitolato attiene ad un servizio compreso nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio al bando e disciplinare di gara, al Codice Civile, al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.

L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

L'Appaltatore si obbliga inoltre ad ottemperare alle normative vigenti, anche relativamente al contrasto della diffusione del Covid-19, anche qualora queste dovessero comportare modifiche alle modalità di esecuzione del servizio. L'Appaltatore dichiara di accettare tali modifiche così come richieste dalla Stazione Appaltante in ottemperanza alle normative vigenti.

Allegato A): DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Allegato B): DUVRI

Allegato C): DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE E PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO NEL PERIODO ESTIVO E EXTRASCOLASTICO - PERIODO DAL 01.09.2023 AL 31.08.2025

**“DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI”**  
(ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 8 e dell'art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016)

Nell'ambito del servizio oggetto del capitolato sopra citato l'aggiudicatario effettuerà trattamento di dati rispetto ai quali la Stazione Appaltante risulta Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”).

Con la stipula del Contratto d'appalto, l'aggiudicatario dovrà pertanto intendersi designato quale responsabile del trattamento di tali dati effettuato, con o senza strumenti elettronici o comunque automatizzati o comunque diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi e al rispetto degli obblighi contrattuali di cui al capitolato

L'Aggiudicatario, in qualità di Responsabile del trattamento (di seguito anche “Responsabile”), operando nell'ambito dei principi stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito anche “Regolamento”), ai sensi dell'art. 28 dello stesso deve svolgere l'attività sopra indicata attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare con il presente documento.

**Natura e finalità del trattamento**

Il Responsabile deve trattare i dati personali soltanto su istruzione del Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, nei limiti temporali strettamente connessi allo stesso, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento. I sistemi informatici predisposti e/o impiegati dal Responsabile devono adottare una logica improntata al rispetto dei medesimi principi. A tal proposito si intende che, con la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'aggiudicatario dichiara e certifica che i propri sistemi e la propria organizzazione è improntata al più stretto rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

**Categorie di interessati e tipologie di dati personali**

Le categorie di interessati i cui dati sono oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del Capitolato, sono le persone che si rivolgono al servizio sia direttamente che per il tramite di familiari o altre persone comunque nell'interesse dei destinatari stessi.

In particolare, le categorie di dati personali oggetto di trattamento potranno essere dati anagrafici, sanitari, economici, giudiziari.

**Istruzioni per il Responsabile**

Il Responsabile deve adottare tutte le cautele necessarie affinché il trattamento dei dati personali avvenga nel pieno rispetto della dignità dell'Interessato.

È vietata la diffusione e la comunicazione di dati personali. Il Responsabile si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati la cui titolarità è riconducibile alla Stazione Appaltante, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di competenza esclusiva dello stesso Titolare e, pertanto, non potranno essere venduti, ceduti o comunicati, in tutto o in parte, ad altri soggetti.

Il Responsabile si impegna, anche per conto dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti e terzi ausiliari, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del Contratto, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle proprie obbligazioni nonché a non eseguire, e non consentire che altri soggetti eseguano, copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti di cui siano venute in possesso in ragione del Contratto. Il Responsabile s'impegna, altresì, a non duplicare i dati resi disponibili, a non creare autonome banche dati e, comunque, a non porre in essere trattamenti non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso ai dati.

Il Responsabile deve comunicare immediatamente al Titolare ogni eventuale nuovo trattamento da intraprendere nel proprio settore di competenza, provvedendo alle necessarie formalità di legge.

Il Responsabile deve collaborare con il Titolare nella gestione delle istanze di esercizio dei diritti da parte degli Interessati che siano state rivolte al Titolare. In particolare il Responsabile si impegna a collaborare e a predisporre le misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito, nel più breve tempo possibile, alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del Regolamento (artt. 12-23).

Il Responsabile deve segnalare tempestivamente al Titolare eventuali reclami e/o richieste da parte degli interessati.

Il Responsabile deve, inoltre, avvisare immediatamente il Titolare in caso di ispezioni, richieste di informazioni e/o di documentazione da parte dell'Autorità di Controllo e/o dall'Autorità giudiziaria che coinvolgano i dati oggetto della presente designazione, fornendo al Titolare il supporto eventualmente richiesto.

Parimenti, il Responsabile deve collaborare con il Titolare per garantire l'osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti che l'Autorità di Controllo dovesse assumere a seguito di ispezioni o reclami e per porre in essere tutto quanto in essi disposto.

In ogni caso il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti del Regolamento e a consentire e coadiuvare le attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi autorizzato.

Qualora il Responsabile ritenga che un'istruzione impartita dal Titolare sia posta in violazione del Regolamento o di altra disposizione nazionale e/o dell'Unione relativa alla protezione dei dati personali, ne da immediata comunicazione al Titolare.

**Sicurezza del trattamento**



Il Responsabile deve predisporre, organizzare e gestire i sistemi informatici, nel quale risiedono i dati affidati dal Titolare attenendosi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, ivi comprese quelle in tema di sicurezza.

Il Responsabile deve inoltre coadiuvare il Titolare adottando tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile dovrà tener conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Più nello specifico, ancorché a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile deve:

- a) adottare adeguati programmi antivirus, firewall, anti-spyware, anti-spam ed altri strumenti software o hardware atti a garantire la massima sicurezza ;
- b) adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei dati e provvedere al ricovero periodico (giornaliero) degli stessi con copie di back-up, vigilando sulle procedure attivate in struttura; ;
- c) adottare adeguate e preventive misure contro i rischi di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito.

Il Responsabile deve informare tempestivamente il Titolare di qualunque fatto e/o atto che a suo giudizio possa compromettere la sicurezza dei dati e evidenziando gli interventi che ritiene necessari.

Il Responsabile deve, in ogni caso, procedere ad un controllo periodico sui rischi effettivi e sulla efficacia delle contromisure adottate e deve relazionare annualmente per iscritto al Titolare sulle misure di sicurezza adottate.

Il Responsabile deve fornire al Titolare tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione del Registro dei trattamenti tenuto dal Titolare e, qualora sia previsto dalla normativa, si impegna a tenere ed aggiornare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare e contenente tutte le informazioni indicate dall'art. 30 del Regolamento.

Il Responsabile è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste le sanzioni di cui agli artt. 83 e 84 del Regolamento, salvo altre. Qualora il Responsabile dovesse porre in essere una qualche violazione di qualsiasi genere, lo stesso risponderà personalmente per un importo pari alla sanzione che il Titolare dovesse aver subito a causa del suo comportamento, nonché per il danno causato qualora non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento, o da altra fonte normativa, o abbia agito in modo difforme alle istruzioni impartite dal Titolare con il presente documento.

#### **Data breach**

In caso di qualsivoglia violazione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento, il Responsabile deve informare, senza ingiustificato ritardo, il Titolare non appena sia venuto a conoscenza della violazione, in modo da consentire al Titolare di rispettare le tempistiche indicate nel Regolamento, agli articoli citati, per la notifica alle Autorità di controllo e, nei casi previsti dalla norma, agli interessati.

Il Responsabile deve fornire a mezzo PEC al Titolare tutte le informazioni necessarie all'assolvimento dei suddetti obblighi di notifica,

Il Responsabile deve inoltre fornire al Titolare tutte le informazioni che consentano a quest'ultimo di assolvere all'obbligo di documentare qualsiasi violazione dei dati personali . Tale documentazione consente all'Autorità di controllo di verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento.

Il Responsabile si impegna a predisporre:

idonei piani di formazione per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, fornendo loro appropriate istruzioni sul comportamento da tenere per la prevenzione e la gestione di eventuali violazioni dei dati;

adeguate procedure che, in caso di violazione dei dati, garantiscano la continuità operativa aziendale e il ripristino dei dati.

#### **Persone autorizzate al trattamento e Amministratore di Sistema**

Il Responsabile deve nominare per iscritto i soggetti che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, sotto l'autorità diretta del Responsabile, sono autorizzati al trattamento dei dati personali e, in caso di necessità, l'Amministratore di Sistema, trasmettendo poi al Titolare copia di tali atti.

Il Responsabile deve definire regole e modelli di comportamento che assicurino il rispetto delle istruzioni impartite con il capitolato anche da parte dei soggetti autorizzati al trattamento che agiscono sotto la sua autorità e che abbiano accesso a dati personali. Il Responsabile deve inoltre garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo al termine del loro rapporto di lavoro con il Responsabile.

Il Responsabile è tenuto altresì a vigilare sull'osservanza delle istruzioni impartite da parte dei soggetti autorizzati al trattamento della cui opera si avvale nonché degli Amministratori di Sistema.

Il Responsabile deve conservare copia dell'elenco dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, degli Amministratori di Sistema e trasmettere lo stesso al Titolare.

Il Responsabile si impegna a fornire ai soggetti indicati, un'adeguata formazione sugli obblighi imposti dalla legge e sulle misure di sicurezza.

#### **Designazione di eventuali ulteriori Responsabili (Sub-Responsabili)**

Il Titolare autorizza il Responsabile ad avvalersi di ulteriori responsabili (sub-responsabili) del trattamento per l'esecuzione delle attività oggetto del Capitolato che comporta trattamento dei dati personali per conto del Titolare. L'eventuale nomina deve essere

comunicata al Titolare del trattamento a mezzo PEC. Il Titolare ha il diritto di opporsi in ogni momento alla designazione del Sub-Responsabile.

La designazione di ulteriori responsabili deve avvenire, per iscritto, mediante un contratto o un altro atto giuridico che imponga al soggetto nominato gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente documento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dal Regolamento.

Il Responsabile dichiara di essere a conoscenza del fatto che qualora l'altro responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

#### **Durata della nomina**

La designazione di cui al presente documento e la conseguente autorizzazione al trattamento dei dati per conto del Titolare è condizionata, per oggetto e durata, al Contratto e si intenderà revocata di diritto contestualmente alla sua scadenza, anche se per qualsiasi motivo anticipata. In tal caso nessun trattamento sarà più consentito al Responsabile che pertanto dovrà cancellare irreversibilmente ogni dato dai propri sistemi elettronici e/o archivi cartacei e da qualsiasi altro supporto, previa consegna di copia integrale del tutto al Titolare. Sono fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Alla cessazione, per qualsiasi causa essa sia intervenuta, della nomina, il Responsabile sarà, comunque, vincolato al rispetto della riservatezza dei dati personali e alla loro protezione.

#### **Ulteriori disposizioni**

Il Titolare si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le istruzioni impartite al Responsabile dandone comunicazione scritta.

Il Titolare ha diritto di poter svolgere, anche per il tramite di terzi, attività ispettiva sul rispetto delle istruzioni impartite, dei compiti assegnati e della normativa, anche presso le sedi (anche solo operative) del Responsabile e dei Sub-Responsabili. Il Responsabile acconsente sin d'ora e collabora alle attività ispettive. A tal fine il Responsabile si obbliga ad ottenere le necessarie autorizzazioni anche dai suoi eventuali fornitori e/o Sub-Responsabili.

Il Responsabile si impegna a documentare con cadenza annuale il possesso delle garanzie necessarie per il trattamento dei dati personali. A tal fine il Responsabile invia una PEC al Titolare allegando quanto necessario.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Nessun onere economico sarà richiesto al Titolare con riferimento alle attività illustrate nel presente documento (o comunque ad esse collegate o da esse derivanti) o da compiersi nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa applicabile.

**COMUNE DI RUSSI**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI**

**RISCHI DA INTERFERENZE**

**D.U.V.R.I.**

**(Art. 26 del D.Lgs 81/08)**

**SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE E PER LE  
ATTIVITÀ DI SUPPORTO NEL PERIODO ESTIVO E EXTRASCOLASTICO**

**– PERIODO DAL 01/09/2023 AL 31/08/2025**

## Premessa

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26 comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l'impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara.

Il DUVRI, successivamente all'aggiudicazione del bando, verrà sottoscritto dal Comune di Russi, dall'impresa aggiudicataria. L'Impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza.

Nello caso specifico del presente DUVRI, il committente non coincide col datore di lavoro dei luoghi presso i quali si svolgerà l'appalto, pertanto il presente documento, ai sensi dell'articolo 3-ter del D.Lgs. 81/2008, contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale dovrà essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, dovrà integrare il documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n. 24 del 14/11/2007, il Comune di Russi procederà all'aggiornamento del DUVRI.

Il DUVRI infatti, come ripreso nella determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un documento "statico", ma necessariamente "dinamico", per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di nuovi subappalti o di forniture e di pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto e incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

Nel DUVRI vengono riportate solo le misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti), sono quindi escluse le misure atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici.

Tali imprese dovranno dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 (valutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, presidi medicali, ecc), e consegnare all'amministrazione comunale, prima dell'inizio dei lavori, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e, qualora fosse necessario per la tipologia dell'intervento, il Piano Sostitutivo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 163/06 art. 131.

Il DUVRI costituisce specifica tecnica al bando di gara ai sensi dell'art. 68 e dell'allegato VIII del D.Lgs. 163/2006.

**Azienda committente**

Ragione Sociale	COMUNE DI RUSSI
Sede	Piazza Farini n. 1
C.F. e P.I.	00246880397
Tel.	0544/587611
Fax	0544/582126
Datore di Lavoro Committente	Valentina Palli
Responsabile dei Lavori Committente	Sonia Stampa

**Impresa appaltatrice** (da compilare ad appalto aggiudicato)

<b>Impresa aggiudicataria:</b>	
Sede legale	
Recapito telefonico	
Rappresentante legale	
Datore di lavoro	
RSPP	
Medico competente	
RLS	

**Attività e luoghi oggetto dell'appalto**

I servizi riguardano la gestione complessiva del Servizio di Integrazione prescolastica, scolastica ed extrascolastica degli alunni e degli studenti con disabilità, certificati ai sensi della Legge 104/1992 e della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 4/2008, residenti nel Comune di Russi.

I servizi si svolgeranno presso:

- nido d'infanzia comunale e scuola dell'infanzia statale;
- scuola statale primaria e secondaria di primo grado dell'I.C. Baccarini;
- scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e di formazione professionale dei Comuni limitrofi;
- centri ricreativi estivi del Comune di Russi e centro ricreativo invernale Paradiso.

**Affidamento del servizio**

Il datore di lavoro committente provvederà alla verifica, come previsto dall'art. 26 del DLgs 9 aprile 2008, n.81, dell'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici, in relazione ai lavori / servizi affidati in appalto ed eventualmente in subappalto.

**Descrizione del servizio**

Si veda il capitolato

**Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese appaltatrici, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, sulle misure generali di sicurezza**

I lavoratori dell'impresa appaltatrice sono tenuti ad utilizzare i DPI necessari per la protezione dai rischi specifici derivanti dalle attività da essi svolte.

Le imprese appaltatrici sono tenuti, nello svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, a:

- mantenere sempre libere tutte le vie di circolazione pedonali;
- mantenere sempre sgombre le vie di esodo e le porte ivi installate, su entrambi i lati (interno e esterno all'edificio);
- mantenere sempre libero l'accesso ai dispositivi antincendio e primo soccorso;
- mantenere visibile la segnaletica di sicurezza;
- mantenere distinti i propri materiali / attrezzature da quelli del Comune o di altri soggetti;

- mantenere immagazzinati i propri materiali in modo stabile ed ordinato;
- segnalare eventuali pericoli presenti nel luogo di lavoro derivanti dalle attività in corso di svolgimento.

I lavoratori delle imprese appaltatrici, dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori dovranno tenere sempre esposta la suddetta tessera di riconoscimento.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare i seguenti obblighi e divieti:

- divieto di inizio dei lavori in assenza di specifico verbale di consegna dei locali, delle attrezzature e degli arredi;
- divieto di fumo e di utilizzo di fiamme libere all'interno dei locali;
- divieto di fumo, utilizzo fiamme libere, produzione scintille o altre fonti di innesco in prossimità di sostanze infiammabili, anche se in tubazioni o recipienti chiusi, o in aree a rischio di esplosione;
- divieto di introduzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;
- divieto di esecuzione di lavorazioni su impianti elettrici in tensione o in prossimità di impianti elettrici in tensione,;
- divieto di rimozione o manomissione di qualunque genere dei dispositivi di sicurezza e/o delle protezioni installate su impianti o macchine ed in generale divieto di modifica, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione del committente;
- divieto di esecuzione, di propria iniziativa, di manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza propria e di altre persone;
- obbligo di rispetto dei divieti e delle prescrizioni della segnaletica di sicurezza;
- obbligo di impiego di attrezzature di lavoro rispondenti alle vigenti prescrizioni legislative.
- obbligo di mantenere in locali non accessibili all'utenza tutte le sostanze ed i preparati chimici, sia pericolosi, sia non pericolosi.

All'interno della struttura sono installati i presidi antincendio e di salvataggio / evacuazione riportati nelle planimetrie di emergenza esposte all'interno della struttura stessa. Attenersi alle indicazioni presenti sulla planimetria e/o nel piano di emergenza consegnato, per l'evacuazione e la gestione delle situazioni di emergenza.

#### **Valutazione rischi interferenze**

Si riportano di seguito le interferenze individuate e le misure tecnico-organizzative volte alla eliminazione delle stesse.

Tali interferenze sono state individuate dal Datore di Lavoro dell'azienda committente, o da un suo delegato, in accordo il con il/i Datore/i di Lavoro della/e azienda/e appaltatrice/i.

Si precisa che tale valutazione e le relative misure di prevenzione e protezione riguardano unicamente i rischi legati alle interferenze, mentre ogni impresa appaltatrice resta responsabile dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione da parte dei propri dipendenti in relazione alla propria specifica attività e dovrà di conseguenza attrezzarsi, predisponendo nei locali in cui opera anche di mezzi di estinzione incendi e cassetta di pronto soccorso.

Si precisa, inoltre, che al Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice spetta anche l'obbligo della vigilanza sull'adozione delle misure individuate per l'eliminazione delle interferenze da parte dei suoi dipendenti e delle ditte in subappalto.

La significatività dei rischi da interferenze è valutata secondo la formula:

$$RI = gR \times pI$$

dove:

**RI** = rischio da interferenza;

**gR** = gravità del rischio introdotto da uno o più soggetti coinvolti nella interferenza e/o nella sovrapposizione

**pI** = probabilità che si verifichi una interferenza e/o sovrapposizione tra uno o più soggetti

L'indice di gravità del rischio (**gR**) può assumere i seguenti valori:

Val	Liv	Definizione
1	Lieve	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando a livello del piano di calpestio
2	Medio	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando in quota (modeste opere provvisorie, tra battelli, scale a pioli, ecc.)
3	Grave	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomi introducono rischi tali da obbligare terzi a utilizzare DPI
4	Molto grave	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva

L'indice di probabilità di interferenza (pI) può assumere i seguenti valori:

Val	Liv	Definizione
1	Improb	Le lavorazioni si svolgono in un'area confinata o transennata dove opera una sola impresa o un singolo lavoratore autonomo. In quell'area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso
2	Poco	Un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo sta lavorando in una propria area osservando una

Val	Liv	Definizione
	prob.	distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi
3	Prob.	Più imprese o lavoratori autonomi devono intervenire sequenzialmente (quindi in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso
4	Molto prob.	Più imprese o lavoratori autonomi operano nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso

Di conseguenza il rischio da interferenze (RI) può assumere valori che vanno da 1 a 16 e che possono essere così classificati

Val	Liv	Definizione
1÷3	Trascurabile	Rischi potenziali sufficientemente sotto controllo. Possibili azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
4÷6	Lieve	Verificare che i rischi potenziali siano sotto controllo. Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel tempo
8÷9	Alto	Effettuare miglioramenti su <b>gR</b> o su <b>pl</b> . Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel medio termine in funzione della durata dell'attività
12÷16	Molto alto	Effettuare miglioramenti immediati su <b>gR</b> o su <b>pl</b> . Promuovere azioni correttive immediate



<b>Attività eseguita</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Area</b>	<b>Rischi interferenti</b>	<b>gR</b>	<b>pI</b>	<b>RI</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione</b>
Tutte le attività svolte all'interno della struttura	Tutti i soggetti presenti	Tutta la struttura	Interventi che a causa di rumori molesti di attrezzature di lavoro o di comportamenti o atteggiamenti assunti potrebbero recare disturbo alle attività altrui	2	2	4	Non effettuare interventi in totale autonomia, ma coordinarsi prima dell'effettuazione dell'intervento con il Responsabile/Coordinatore della struttura che gestisce in loco, per coordinare tempistiche e modalità esecutive
Pulizie Manutenzioni ordinarie e straordinarie	Tutti i soggetti presenti	Tutta la struttura	Cadute in piano per scivolamento su superfici bagnate	2	2	4	Segnalazioni delle superfici di transito che risultano bagnate e quindi a rischio di scivolamento. Modalità organizzative tese ad eliminare qualsiasi rischio
Gestione delle emergenze	Tutti i soggetti presenti	Tutta la struttura	Incendi, allagamenti, crolli, infortuni	3	2	6	Seguire le indicazioni fornite dagli addetti all'emergenza Divieto di ostruire le vie di emergenza con materiali in deposito temporaneo
Rischio biologico derivante dall'emergenza Covid-19	Tutti i soggetti presenti	Tutta la struttura	Possibilità di contagio da parte del virus SARS-CoV-2	2	2	4	Applicazione delle misure precauzionali come previsto dai Protocolli nazionali alla data di esecuzione del contratto

## **GESTIONE DEGLI INCIDENTI E DELLE EMERGENZE**

All'interno della struttura è organizzato il servizio di gestione dell'emergenza. E' comunque fatto obbligo di segnalare il verificarsi di qualsiasi evento di emergenza al personale presente.

All'interno della struttura è presente un telefono per l'emergenza e del personale deputato al suo utilizzo.

All'interno dei locali le uscite di emergenza e i relativi percorsi sono chiaramente indicati, come da normativa vigente.

Si pregano tutti i dipendenti delle ditte appaltatrici di seguire scrupolosamente le seguenti istruzioni di emergenza:

- Al segnale di evacuazione è fatto obbligo di allontanarsi tempestivamente dal posto seguendo le istruzioni degli addetti del gruppo delle emergenze;
- Durante l'evacuazione non urlare, non correre, non spingere il vicino e mantenere la calma;
- Non portare con sé oggetti ingombranti;
- Appena lasciato lo stabile, recarsi al punto di raccolta esterno segnalato nelle planimetrie e non intralciare gli accessi allo stabile;
- Non tornare indietro per nessun motivo, senza specifica autorizzazione.

### **Stima dei costi interferenziali per la sicurezza**

Dalle valutazioni svolte, non si evidenzia la necessità di accorgimenti aggiuntivi connessi alle interferenze con altre attività, oltre alle normali misure di sicurezza previste per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. I costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero.

Nel caso in cui dovessero essere approvate normative che comportano misure da cui derivano dei costi, tali costi, se necessario, saranno esplicitati in un'integrazione del presente DUVRI.

### **Firma del documento**

<b>Data</b>	
<i>Firma del committente</i>	
<i>Firma del datore di lavoro (Dirigente Scolastico)</i>	
<i>Firma del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice</i>	
<i>titolare del contratto</i>	

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI**

di cui all'Allegato I al Decreto del Ministero dell'ambiente 6 giugno 2012

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in qualità di rappresentante legale dell'impresa \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (IOL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità' allo standard più elevato.

**Convenzioni fondamentali dell'ILO:****Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)**

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

**Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)**

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio lavoro con ragionevole preavviso.

**Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)**

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di

salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

**Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)**

– I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Timbro